

Delibera n. 48 dd. 11/07/2017

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell' art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.2011, n.118.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 6 del 30 marzo 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, con valore autorizzatorio, nonché, ai soli fini conoscitivi il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.ninn.

Dato atto che con deliberazione n. 7 del 7 aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai Servizi comunali, per i diversi residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento, mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2017 - 2019, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 93.407,21
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2017	€ 93.407,21

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 2.695.982,24
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	0
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	0
Differenza = FPV Entrata 2017	€ 2.695.982,24

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio 2016 armonizzato predisposto a fini conoscitivi, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 armonizzato.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono

adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpugnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato in data odierna ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.41L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, come prescritto dall'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

AD UNANIMITÀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti, sia sulla presente proposta che per l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2016, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2016, come risulta dall'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pur non essendo al medesimo allegato, e che evidenzia residui attivi per complessivi Euro 4.130.149,62 e residui passivi per complessivi Euro 1.259.344.19.

2. di dare atto che nella predetta attività, non vi è stata cancellazione di residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2015 e precedenti; sono stati invece accertati maggiori residui attivi per Euro 7.000,52.

3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 93.407,21
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2017	€ 93.407,21

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 2.695.982,24
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza =, FPV Entrata 2017	€ 2.695.982,24

4. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 armonizzato, come risulta nell'ordine dagli allegati B) e C) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

5. di procedere contestualmente alla reimputazione dei residui attivi e passivi, sugli esercizi finanziari di cui ai predetti allegati B) e C);

6. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2016;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 1/93 e ss.mm. (art. 79 T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L 1.2.2005).

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) *ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010n. 104;*
- b) *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.*